

Sentenza del 05/04/2016 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per le Marche Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Imposta di pubblicità sempre dovuta per i pannelli su cabine per fototessere

Massima:

Le cabine adibite al rilascio automatizzato delle fototessere non costituiscono sedi secondarie, filiali o similari, dell'attività commerciali a cui i pannelli pubblicitari sono riferiti. Pertanto, è dovuta l'imposta sulla pubblicità ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, primo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Testo:

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- Dell'appellante: "Chiede che l'on. le Commissione Tributaria Regionale adita voglia annullare la sentenza di primo grado
- Dell'appellato: "Voglia codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale confermare la sentenza impugnata in quanto corretta nei suoi presupposti di diritto e di fatto".

FATTO

Con ricorso depositato presso questa Commissione in data 3 maggio 2012 la società D.A. Srl ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n. 390/01/11 del 13 giugno 2011 , con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento notificato dal Comune di Porto Sant'Elpidio per il pagamento dell'imposta di pubblicità per l'anno 2009.

L'appellante si riporta alla sentenza n. 06200/95 della Corte di Cassazione, che afferma che ogni singola cabina è un luogo di esercizio dell'attività e, pertanto, il mezzo pubblicitario ne contraddistingue la sede, concludendo come in epigrafe.

Si è costituita in giudizio la società I.C.A., concessionaria del servizio di esazione dell'imposta di pubblicità per conto del Comune di Porto Sant'Elpidio, con memoria di controdeduzioni, concludendo come in epigrafe.

All'udienza odierna la Commissione, esaminati gli atti, ha deciso la causa come di seguito esposto.

DIRITTO

L'appello è infondato per le ragioni che seguono.

Va opportunamente premesso che il caso di specie riguarda le insegne pubblicizzanti i servizi offerti dalla ditta appellante (fototessere - foto per documenti - etc), applicate sulle cabine automatizzate (box) rilascianti fototessere ed ubicate in vari luoghi pubblici (stazioni ferroviarie ecc.). L'appellante ritiene che dette insegne possano beneficiare della norma agevolativa prevista dal D.Lgs 15/11/93 n 507, comma 1 bis (aggiunti dalla L. 28/12/2001 n. 448 art 10), che esenta dall'imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di servizi e/o beni, nei limiti di una superficie complessiva di 5 mq., purché

detta insegna sia installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie; e lamenta, in sostanza, che da parte dei giudici di prima istanza vi sia stata un'errata interpretazione della norma suindicata

Ciò premesso osserva la Commissione che la norma in questione così recita: "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati...".

A tale riguardo la Suprema Corte ha riaffermato, di recente, il seguente principio di diritto: "L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità è prevista dall'art. 17, comma 1 bis, primo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli esposti su distributori automatici, raffiguranti i prodotti commercializzati individuati da un proprio marchio, sia perché tali distributori non possono considerarsi "sede" di svolgimento dell'attività commerciale sia perché detti pannelli, in quanto mezzi pubblicitari raffiguranti il marchio del prodotto, non possono essere considerati "insegne di esercizio" (sent. n. 27497 del 30/12/2014).

Pertanto correttamente i Giudici di primo grado hanno ritenuto che le cabine per fototessere non possono in alcun modo essere qualificate quali sedi secondarie, filiali o similari. In una sede secondaria, infatti, opererebbero rappresentanti o dipendenti della società, vi sarebbe un minimo di autonomia amministrativa, vi corrisponderebbe un indirizzo per la corrispondenza o anche per notificare atti.

Tutte queste caratteristiche, che rientrano nella ratio della norma agevolativa sopra citata, qui mancano, sicché non può condividersi l'assunto dell'appellante, che giunge ad ipotizzare che il processo di automatizzazione porti, pur in assenza dell'elemento umano, a configurare un distributore automatico quale sede dello svolgimento dell'attività commerciale. E ciò in quanto, nel caso in esame, il concetto civilistico di sede deve essere coordinato con la norma fiscale della cui applicazione si controverte in questa sede; infatti il Dlgs n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, non include nella sua disciplina anche il distributore automatico o la cabina automatica per le foto tessere, che non possono essere equiparate a sede legale, o sede effettiva di esercizio dell'attività, come intesi dalla richiamata norma. Né può residuare un rapporto pertinenziale con la sede della società a causa dell'ampia diffusione territoriale, che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio della singola cabina automatica alla sede sociale.

Pertanto il caso in esame non può beneficiare della esenzione dall'imposta sulla pubblicità, prevista dall'art. 17, comma 1 bis, primo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993,

n. 507, per difetto del requisito di legge, in quanto, a prescindere dalle dimensioni dei cartelli pubblicitari in questione, la loro concreta collocazione non è idonea a contraddistinguere la sede ove si svolge l'attività commerciale o di produzione della ditta appellante.

In conclusione, come premesso, l'appello va respinto con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate come in parte dispositiva.

P.Q.M.

la Commissione rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione di Euro 1.500,00 quali spese di lite.